SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO AREZZO FIRENZE PRATO

Dirigente: Paolo Grasso

Decreto n. 70 del 30.10.2018

Responsabile del procedimento: Paolo Grasso

Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [...]

Allegati n: 0

Oggetto: Legge n. 68/1999 – Autorizzazione dell'Impresa "CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP" con sede legale a MONTERIGGIONI, Siena, all'esonero parziale.

Arti Agenzia Regionale Toscana per l'impiego

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro", in particolare l'articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

RICHIAMATA la Delibera G.R. Toscana n. 604 del 08/06/2018, recante "Costituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)";

RICHIAMATO il decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) n. 2 del 25/06/2018, con il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico di responsabilità della struttura dirigenziale "Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato";

VISTA la Legge n. 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare il suo art. 5, comma 3;

VISTO il D.P.R. 333/2000;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357, recante la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 1264 del 04/12/2000 e n. 381 del 13/04/2001, nella parte in cui dispongono in ordine alle procedure per la concessione dell'esonero parziale, i criteri e le modalità per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2002 n.32 e s.m.i."Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", in particolare l'art.26 che istituisce il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21/12/2007;

VISTO il comma 1, lettera o), dell'articolo 21 quater della legge regionale n. 32/2002, come modificato dall'articolo 5 della citata legge regionale n. 28/2018, nel quale si prevede che venga attribuita alla competenza della suddetta Agenzia la gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

VISTA la richiesta di autorizzazione all'esonero parziale, per n. 1 lavoratori disabili, pari al 3,57% della quota di riserva, presentata dall'Impresa CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. - C.F./P.I. 01292880521, con sede legale in MONTERIGGIONI e con Unità produttiva posta in SAN CASCIANO IN VAL DI PESA;

DATO atto che la suddetta richiesta risulta pervenuta in data 05/09/2018 prot. 21718 con la seguente motivazione: PARTICOLARE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA;

VISTO il prospetto informativo inoltrato dall'azienda ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 68/99;

VERIFICATO che sussistono, in relazione alle speciali condizioni di attività dell'impresa consistente in gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro le caratteristiche di cui all'art. 3 del D.M. 357/2000, ai fini dell'autorizzazione all'esonero parziale ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;

VERIFICATO che la quota di riserva di lavoratori disabili risulta consistere in n. 15 lavoratori, come determinata ai sensi dell'art 3 L. 68/99;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per autorizzare l'Impresa CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. , all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali di n. 1 lavoratori disabili, pari al 3,57% della quota di riserva, per il periodo decorrente dal 11.07.2018 al 31/12/2018 del medesimo anno solare;

RITENUTO di conseguenza che sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento del contributo esonerativo pari a € 30,64 per singolo lavoratore disabile, da quantificarsi per ogni giorno lavorativo per il periodo dal 11/07/2018 al 31/12/2018 e secondo le specifiche di seguito riportate con riferimento al computo dei giorni o loro frazioni:

- i giorni lavorativi da prendere in considerazione ai fini del versamento del contributo esonerativi sono calcolati con riferimento a quelli previsti dal CCNL (5 giorni per la settimana corta, 6 giorni per quella in cui il sabato è giorno lavorativo), escluse le festività previste da disposizioni di legge e da CCNL,
- ai fini del calcolo di frazioni di unità si procede ad arrotondamenti in analogia a quanto disposto dall'art. 4 co 2 L. 68/99 per cui "le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità";

VISTA la previsione di cui all'allegato A) della richiamata DGRT 381/2001, ove è disposto che l'impresa effettui il versamento in due rate semestrali alle scadenze del 30 Aprile e/o del 31 Ottobre di ogni anno, ed esegua le comunicazioni ivi prescritte;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio di ARTI;

DATO ATTO altresì, che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3 della l.r. 32/2002;

DECRETA

1) di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, l'Impresa CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. C.F./P.I. 01292880521, con sede legale in MONTERIGGIONI e con Unità produttiva posta in SAN CASCIANO IN VAL DI PESA all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali di n. 1 lavoratore disabile nella misura del 3,57% della quota di riserva, decorrente dal 11/07/2018 al 31/12/2018 del medesimo anno solare;

2) di disporre di conseguenza che l'Impresa esegua il versamento del contributo esonerativo pari di € 30,64 per singolo lavoratore disabile, da quantificarsi per ogni giorno lavorativo per il periodo dal 11/07/2018 al 31 dicembre del medesimo anno solare e secondo le specifiche di seguito riportate con riferimento al computo dei giorni o loro frazioni:

- i giorni lavorativi da prendere in considerazione ai fini del versamento del contributo esonerativi sono calcolati con riferimento a quelli previsti dal CCNL (5 giorni per la settimana corta, 6 giorni per quella in cui il sabato è giorno lavorativo), escluse le festività previste da disposizioni di legge e da CCNL,

- ai fini del calcolo di frazioni di unità si procede ad arrotondamenti in analogia a quanto disposto dall'art. 4 co 2 L. 68/99 per cui "le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità";

3) di disporre per gli effetti di cui alla DGRT 381/2001 che il versamento sia eseguito in due rate semestrali alle scadenze del 30 Aprile e/o del 31 Ottobre a partire da quella successiva all'adozione del presente atto, e che siano eseguite le comunicazioni ivi prescritte;

4) di comunicare il presente atto all'impresa interessata;

5) di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale di Agenzia regionale toscana per l'impiego, ai sensi della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
PAOLO GRASSO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.